MOD 5

UFFICIO CENTRALE PER I BENI AMBIENTALI ARCHITETTONICI ARCHEOLOGICI ARTISTICI E STORICI

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 1 giugno 1939, n. 1089, sulla tutela delle cose di interesse storico-artistico;

VISTO il Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

CONSIDERATO che l'immobile denominato Cappella di S. Lorenzo, sito in provincia di Savona, comune di Celle Ligure, frazione Ferrari, segnato in catasto al foglio N.C.E.U. 5 particella A confinante con area di pertinenza, mappale 75 e 74, come dall'unita planimetria catastale, presenta interesse particolarmente importante, ai sensi della citata legge, per i motivi contenuti nella relazione storico-artistica allegata, ai sensi dell'art. 1;

RITENUTO che l'immobile medesimo e' da considerarsi assoggettato "ipso jure" ai sensi dell'art. 4 della citata legge, alle disposizioni di tutela contenute nella legge stessa, in quanto di proprieta' della Parrocchia di S. Michele Arcangelo di Celle Ligure (SV);

RILEVATA l'opportunita' di esplicitare il vincolo gravante, ope legis, sull'immobile, notificandolo al soggetto proprietario e trascrivendolo presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari;

DECRETA

S.B.A.A.L. ALLEGATO A NOTA ##2611 08. 295

l'immobile denominato Cappella di S. Lorenzo, così come individuato nelle premesse e descritto nella allegata planimetria catastale e relazione storico-artistica, presenta interesse particolarmente importante ai sensi dell'art. 1 della citata legge 1 giugno 1939, n. 1089 ed e', pertanto, da intendersi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

La planimetria catastale e la relazione storico-artistica fanno parte integrante del presente decreto che sara' notificato, in via amministrativa, al rappresentante della proprieta' sopra individuata ed al Comune di Celle Ligure.

A cura del Soprintendente per i Beni Ambientali e Architettonici della Liguria esso verra', quindi, trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari ed avra' efficacia anche nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Avverso il presente decreto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. competente per territorio o, a scelta dell'interessato, avanti il T.A.R. del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

2 3 GEN. 1995 Roma, li

(celle) SM/ad

IL DIRETTORE GÉNERALE

